

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19

In risposta all'emergenza COVID-19, il 19 marzo 2020 è stato approvato dalla Commissione europea il *Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*, ([Comunicazione C\(2020\) 1863](#)). La Commissione permette così agli Stati di avvalersi della piena flessibilità consentita dalle regole in materia di aiuti di Stato.

La principale risposta al coronavirus proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Gli Stati membri potranno agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese – in particolare le PMI, piccole e media imprese – che incontrano difficoltà economiche a causa dell'epidemia di COVID-19.

Il Quadro temporaneo è fondato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, secondo il quale possono considerarsi aiuti compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”.

Sono previste cinque tipologie di aiuti da considerarsi compatibili con il mercato interno:

- 1) **sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali** fino a €800.000 per le imprese che devono far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità. Il tetto massimo è di €100.000 per le imprese operanti nel settore agricolo primario e di €120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 2) **garanzie di Stato per i prestiti bancari alle imprese**: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per un periodo ed un ammontare limitato, al fine di permettere alle banche di continuare a erogare prestiti e garantendo così accesso a liquidità alle imprese che si trovano ad affrontare una carenza improvvisa di capitale;
- 3) **prestiti pubblici agevolati alle imprese**: per lo stesso motivo di cui al punto precedente, gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi aiuti non sono cumulabili con la tipologia di cui al punto 2);
- 4) **garanzie e prestiti erogati tramite istituti di credito o altri istituti finanziari**, che sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse. Il Quadro fornisce inoltre indicazioni per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche, dato il rischio che questa tipologia di aiuti costituisca un vantaggio indiretto per l'istituto di credito;
- 5) **assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (STEC - Short-term export credit insurance)**: non potendo escludere a priori che la copertura per i rischi assicurabili sul mercato sia temporaneamente indisponibile, sono stati temporaneamente rimossi tutti i paesi dall'elenco (Allegato alla [Comunicazione STEC](#)) degli Stati per cui si presume che i rischi siano assicurabili sul mercato, permettendo così di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve termine.

Il 3 aprile 2020 è stata inoltre introdotta una modifica del *Temporary Framework* ([Comunicazione C\(2020\) 2215](#)), con l'obiettivo di individuare ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE alla luce della pandemia di COVID-19. In

particolare, si ritiene di cruciale importanza agevolare l'attività di ricerca e sviluppo, sostenere la produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia e preservare l'occupazione.

La modifica amplia dunque l'ambito di applicazione del *Temporary Framework*, prevedendo:

- **compatibilità degli aiuti agli investimenti per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus:** a questo fine, gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;
- **compatibilità degli aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e *upscaling*** necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19: gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per sostenere investimenti che consentano tali costruzioni o miglioramenti. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare;
- **compatibilità degli aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19:** gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Al fine di incoraggiare la cooperazione e sostenere la rapidità d'azione, le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;
- **compatibilità dei regimi di aiuti costituiti da differimenti temporanei delle imposte o dei contributi previdenziali** che si applicano a imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19: al fine di ridurre i vincoli di liquidità delle imprese e di preservare l'occupazione, gli Stati membri possono concedere differimenti del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;
- **aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti:** al fine di proteggere l'occupazione, gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti. È da notare che, se riguardano tutta l'economia, tali regimi di sostegno sono generali e dunque non costituiscono aiuti di Stato, esulando dal campo di applicazione delle norme dell'Unione in materia. Se, invece, conferiscono alle imprese un vantaggio selettivo (circostanza che può verificarsi se sono limitati a determinati settori, regioni o tipi di imprese) essi comportano aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Gli Stati membri hanno inoltre una più ampia gamma di tipologie di sostegno a disposizione per le imprese in difficoltà (che devono essere diventate tali dopo il 31 dicembre 2020). È, ad esempio, possibile concedere prestiti a tasso zero, garanzie su prestiti che coprono il 100 % del rischio e fornire capitale fino al valore nominale di € 800.000 per impresa. Ciò può essere combinato anche con gli aiuti "de minimis" (portando l'aiuto per impresa a €1 milione) e con altri tipi di aiuti.

La Commissione, nell'ultimo mese, ha approvato alcune delle misure notificate dall'Italia nel contesto del *Temporary Framework*: un regime di aiuti pari a € 50 milioni per sostenere la produzione e la fornitura di dispositivi medici; la garanzia concessa dallo Stato a sostegno delle PMI colpite dall'emergenza del

coronavirus con una moratoria dei debiti contratti presso le banche; un regime di aiuti a sostegno dei lavoratori autonomi, delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus; una misura che prevede € 100 milioni a sostegno delle PMI nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura nel contesto della pandemia di coronavirus. Per approfondimenti è possibile consultare la [sezione Notizie](#) del sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Il *Temporary Framework* sarà probabilmente oggetto di ulteriori modifiche, in particolare per quanto riguarda l'introduzione di interventi di per la liquidità a favore delle grandi imprese. Il Quadro sarà in vigore fino alla 31 dicembre 2020. Prima di tale data, al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà se debba essere prorogato.

A questo [link](#) possono essere reperite ulteriori informazioni e aggiornamenti in tema di aiuti di Stato relativi all'emergenza COVID-19.

Paola Dolfato – Padova, Bruxelles, Aprile 2020